

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 7 dicembre 2004)

PRINCIPI GENERALI

La Cooperativa riconosce, nei limiti consentiti dalle Leggi di Finanziamento e/o delle Convenzioni stipulate, la mobilità dei soci assegnatari all'interno degli interventi realizzati e tra i diversi interventi, come uno degli elementi essenziali e qualificanti dell'esperienza dell'indivisa, ritenendo essenziale porre i soci in condizione di utilizzare al meglio il patrimonio esistente, favorendo la mobilità nel territorio.

Detta mobilità è però soggetta al presente Regolamento, in ragione delle esigenze di chiarezza, uniformità di comportamento ed equità.

I principi informativi ai quali il Consiglio di Amministrazione deve ispirarsi nella interpretazione del presente Regolamento sono:

- a. la salvaguardia degli equilibri finanziari della cooperativa, contemperando le ragioni di equità derivanti dalla diversa partecipazione dei soci assegnatari alle necessità finanziarie di tempo in tempo espresse dalla Cooperativa;
- b. la salvaguardia degli equilibri economici derivanti dalla necessità di natura organizzativa temporanea conseguente al trasferimento dei soci.

REGOLAMENTO

Art. 1 La domanda deve pervenire unicamente presso la sede sociale della Cooperativa in Novara, Via XXIII Marzo, 21 ed ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di pervenimento.

Art. 2 La domanda deve contenere obbligatoriamente i dati anagrafici identificativi del socio, la composizione del nucleo familiare, il Comune e/o gli interventi in cui intende trasferirsi e le motivazioni della richiesta.

Art. 3 Il Consiglio di Amministrazione provvede al trasferimento valutando particolari situazioni di bisogno o di emergenza, familiare o singola, privilegiando nelle valutazioni:

- le condizioni socio-economiche;
- le condizioni socio-sanitarie;
- le ricongiunzioni familiari e di gruppi familiari;
- la vicinanza ai luoghi di lavoro o di cura.

Art. 4 Il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità di escludere, dalle domande di trasferimento, quegli alloggi costituenti parte di interventi edilizi non omogenei tra loro.

Art. 5 Sarà cura del Consiglio di Amministrazione o, in caso di specifica delega da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, di provvedere a tenere una ordinata memoria scritta delle operazioni di trasferimento effettuate nel rispetto delle procedure qui individuate.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di situazioni particolarmente gravi e comprovate, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, può procedere, in deroga alla graduatoria, al trasferimento dell'assegnazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalle Leggi vigenti e/o di Finanziamento nonché della Convenzione stipulata con il Comune.